

## **BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022- RETTIFICA**

Richiamati:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse regionali e delle risorse stanziare autonomamente dai Comuni;
- la nota n. prot.80317 del 08.03.2022 della Regione Toscana con la quale vengono comunicati i valori ISE e ISEE massimi per partecipare al Bando;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.972 del 08/08/2022 con la quale si modificano il punto 3.1 lett.i) della precedente Delibera al fine di ampliare la platea dei destinatari del contributo in oggetto;

in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 5889 del. 24/08/2022;

### **RENDE NOTO**

che **dalle ore 12:00 del 29/08/2022 fino alle ore 23:59 del 29/09/2022** sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022.

### **Art. 1**

#### **REQUISITI DI AMMISSIONE**

**1.** A pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente Bando, il/la richiedente del contributo deve:

- a.** essere cittadina/o italiana/o o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente Bando anche i/le cittadini/e di Paesi Terzi in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- b.** avere la residenza anagrafica nel Comune di Firenze, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- c.** essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui, il/la richiedente ha la residenza anagrafica, come indicato al punto b). La domanda può essere presentata anche da un membro del nucleo familiare non intestatario del contratto, purché anagraficamente convivente con l'intestatario stesso;
- d.** non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di

Firenze. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. 2/2019. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico;

- e. non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Il Servizio Casa effettuerà controlli a campione per la verifica di tale requisito accedendo direttamente alle banche dati delle amministrazioni competenti. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico;
- f. le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
  - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
  - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
  - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- g. essere in possesso di Attestazione ISEE 2022 valida da cui risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a € 16.500,00 ed un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) inferiore o uguale a € 29.545,98. In caso di attestazione con omissioni o difformità si consiglia di procedere ad una rettifica presentando una nuova DSU. Se ciò non fosse possibile, si prega di inviare una PEC a [direzione.servizi-sociali@pec.comune.fi.it](mailto:direzione.servizi-sociali@pec.comune.fi.it).  
Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulti fiscalmente a carico.
- h. avere un valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- i. avere un valore entro € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere g) ed h);
- j. Essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l'anno 2022.
- k. Non essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

2. Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

3. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

4. I nuclei familiari che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del reddito superiore al 25% devono essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore a euro 35.000,00. La perdita del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020). Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% anche in ragione dell'emergenza COVID -19 il limite ISEE è aumentato a euro 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE massimo da considerare quale requisito di partecipazione e su cui calcolare l'incidenza è rilevabile dalla certificazione ISEE corrente o ISEE ordinario ed è pari al valore indicato alla lett.g del comma 3 del presente articolo.

## **Art. 2**

### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI**

1. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione scannerizzata esclusivamente nei seguenti formati: pdf, jpeg jpg (ogni singolo allegato non deve superare la dimensione di 2 megabyte):

- a) Copia del permesso di soggiorno in corso di validità del/la richiedente oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
- b) In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario dichiarare la propria situazione patrimoniale immobiliare ed allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1, lett.f).
- c) In caso di valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE pari a zero oppure di importo inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario dichiarare nella domanda di partecipazione la propria fonte di sostentamento economico che consente di pagare il canone di locazione.

Nel caso in cui il/la richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve indicare nella domanda il codice fiscale del soggetto che presta aiuto economico e la quantificazione economica dell'aiuto prestato e copia del documento di identità del soggetto che aiuta se persona fisica.

Nel caso di aiuti da parte della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze, nella dichiarazione dovrà essere indicato il nome e cognome dell'A.S. di riferimento e la somma ricevuta nell'anno 2022.

Nel caso in cui il/la richiedente riceva sostegno economico da parte di enti, associazioni di diritto privato oppure aziende, è necessario indicare la denominazione, il recapito, e il referente nonché la somma ricevuta nell'anno 2022.

- d) copia integrale del contratto di affitto regolarmente registrato. Il richiedente deve allegare tutte le pagine in modo leggibile e completo. Nel caso siano stati stipulati più contratti nel corso dell'anno riferiti ad alloggi diversi nel territorio del Comune di Firenze e a mensilità diverse, è obbligatorio allegare tutti i contratti di locazione.
- e) copia della certificazione di invalidità o di handicap.

## **Art. 3**

### **SOGGETTI RICHIEDENTI**

1. La domanda di partecipazione al presente Bando è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
2. Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

#### **Art. 4**

### **CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI**

1. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo.
2. Il contributo affitto previsto dal presente Bando non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza, di cui al D.L. n. 4/2019 del 28/01/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2019 del 28/03/2019. Pertanto, il Comune di Firenze, successivamente alla erogazione del contributo, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

#### **Art. 5**

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente **dalle ore 12:00 del 29/08/2022 fino alle ore 23:59 del 29/09/2022**. Eventuali domande di partecipazione al presente Bando che dovessero pervenire al Servizio Casa con modalità diverse dalla procedura online dedicata non verranno valutate ai fini dell'inserimento in graduatoria.
2. Per accedere alla procedura di inserimento online l'utente deve essere in possesso alternativamente di uno dei seguenti sistemi di identificazione digitale:
  - A) Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
  - B) Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  - C) Carta di identità elettronica (CIE).

#### **Art. 6**

### **CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

1. Il Servizio Casa provvede all'istruttoria delle domande effettuando i controlli inerenti alla veridicità di quanto autocertificato, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.
2. I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria in ordine decrescente in base alla percentuale di incidenza del canone annuo come risultante dalle ricevute di pagamento sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE 2022.
3. I soggetti ammessi in graduatoria verranno suddivisi nelle seguenti fasce:

#### **FASCIA "A"**

Valore ISE inferiore o uguale a € 13.619,58 (importo corrispondente a due pensioni minime INPS); incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

## **FASCIA “B”**

Valore ISE superiore o uguale a € 13.619,59 (importo corrispondente a due pensioni minime INPS) e inferiore a € 29.545,98 per l'anno 2022; incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

4. Verranno esclusi i nuclei in fascia A con un'incidenza canone annuo sul valore ISE inferiore al 14% e i nuclei in fascia B con un'incidenza canone annuo sul valore ISE inferiore al 24%.

### **Art. 7**

#### **APPROVAZIONE GRADUATORIA**

1. La graduatoria provvisoria degli ammessi e l'elenco provvisorio degli esclusi verranno pubblicati per 15 giorni all'Albo Pretorio e sul sito del Comune.

2. Sarà possibile presentare integrazioni documentali avverso la graduatoria provvisoria degli ammessi e l'elenco provvisorio degli esclusi **per un periodo di 10 giorni decorrenti dalla data indicata nel provvedimento di adozione della graduatoria provvisoria** seguendo l'apposita procedura on line sul sito del Comune di Firenze. Il termine per la presentazione delle integrazioni documentali è perentorio.

3. Il Comune di Firenze non è tenuto ad inviare alcuna comunicazione personale ai soggetti richiedenti il contributo; i provvedimenti relativamente alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio online e sulla pagina istituzionale del Comune dedicata al contributo affitto ordinario. La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy. Il codice numerico assegnato a ciascun utente è indicato nella ricevuta inviata in formato pdf via e-mail una volta inserita ed inviata la domanda online. Il richiedente è tenuto a controllare regolarmente la propria mail collegata allo SPID e la Scheda servizio dedicata al Contributo Affitto del Comune di Firenze.

### **Art. 8**

#### **CRITERI DI PRECEDENZA**

1. In caso di parità di percentuale di incidenza tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine:

- a) Valore ISEE più basso;
- b) Numero e età dei minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con numero maggiore di figli e età più bassa dei minori;
- c) Presenza di minori con invalidità e/o accertamento di handicap ai sensi della L.5 febbraio 1992, n.104 oppure soggetti maggiorenni con invalidità pari o superiore al 67% nel nucleo e/o accertamento di handicap ai sensi della L.5 febbraio 1992, n.104.

### **Art. 9**

#### **ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**

1. I contributi di cui al presente Bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella Graduatoria Definitiva con il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

2. L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuale (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
3. Il contributo teorico è così calcolato:
  - a) per i nuclei con valore ISE inferiore a due pensioni minime Inps (Fascia A), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00;
  - b) per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime Inps (Fascia B), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 24% per un importo massimo arrotondato di euro 2.325,00;
4. La collocazione nella Graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo ad integrazione della locazione.
5. Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno teorico complessivo, nell'erogazione del contributo verrà data priorità ai nuclei della Fascia A. Il Servizio Casa applicherà riduzioni percentuali uguali su tutti gli importi teorici spettanti, per garantire l'erogazione del contributo prioritariamente a tutti i soggetti presenti nella fascia A. Laddove le risorse lo consentano, si applica lo stesso criterio per la distribuzione di quanto eventualmente spettante alla fascia B.
6. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2022 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.
7. Il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00 corrispondente a una quota mensile di € 16,66.

## Art. 10

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine della graduatoria e dei criteri di priorità.
2. La liquidazione viene effettuata in un'unica soluzione.
2. Gli ammessi nella graduatoria definitiva devono presentare, esclusivamente mediante procedura online, copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2022 **a partire dal 20 dicembre 2022 fino al 31 gennaio 2023**.
3. I pagamenti del canone di locazione devono obbligatoriamente essere effettuati da un componente del nucleo familiare, anche diverso dallo stesso soggetto richiedente ma con esso residente, ad eccezione dei seguenti casi:
  - nel caso di studente universitario le ricevute dei pagamenti possono essere intestate al soggetto nei confronti del quale lo studente risulta fiscalmente a carico (es. dal genitore);
  - nel caso di richiedente con ISE uguale a zero o inferiore al canone di locazione annuo, le ricevute dei pagamenti possono essere intestate a chi presta aiuto economico come risulta dalle dichiarazioni presenti in domanda;
4. Verranno ammesse solo le seguenti tipologie di ricevute ai fini dell'erogazione del contributo:
  - **ricevuta fiscale mensile** con marca da bollo da due euro contenente i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento; importo canone; periodo di riferimento; ubicazione dell'immobile.
  - **ricevuta fiscale unica** per tutte le mensilità con marca da bollo di due euro contenente i medesimi dati indicati al punto precedente;
  - **dichiarazione del proprietario dell'immobile** locato con marca da bollo di due euro relativa al pagamento del canone di locazione annuo per il 2022;

- **ricevuta di bonifico** anche online contenente i medesimi dati previsti per le ricevute fiscali sopraindicate.
5. In occasione dell'inserimento delle ricevute, è obbligatorio inserire l'IBAN del conto corrente sul quale il contributo deve essere accreditato. Nel caso in cui l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario inserire nome, cognome e codice fiscale dell'intestatario del conto.
- Nel caso di cambio del conto corrente e di ogni altra modifica relativa all'IBAN, le modifiche vanno comunicate tempestivamente, per evitare disagi al momento della liquidazione del contributo, all'indirizzo mail [contributoaffitto@comune.fi.it](mailto:contributoaffitto@comune.fi.it).
6. La documentazione deve essere inviata utilizzando l'apposita procedura online con le medesime credenziali usate per l'inserimento della domanda, nei termini indicati al comma 2, senza attendere ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione, scannerizzata esclusivamente nei seguenti formati: pdf, jpeg jpg.
7. La mancata presentazione della documentazione entro il termine del 31 gennaio 2023 comporta l'esclusione dall'erogazione del contributo.
8. Non verrà erogato il contributo su IBAN di carte prepagate e libretti postali. Non verranno altresì accolte quali ricevute gli estratti dei conti correnti.

## Art. 11

### CASI PARTICOLARI

1. Nel caso di più nuclei familiari cointestatori del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio o comunque cointestatori del medesimo contratto di locazione.
2. In caso di decesso del/la richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta inviando una mail a [contributoaffitto@comune.fi.it](mailto:contributoaffitto@comune.fi.it)

## Art. 12

### CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.
2. In caso di dichiarazioni mendaci il Servizio Casa provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/00.

## Art.13

### INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il titolare del trattamento è il Comune di Firenze ed il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Otello Cini ([rpdprivacy@comune.fi.it](mailto:rpdprivacy@comune.fi.it)).
2. Per maggiori informazioni è possibile consultare la scheda privacy del Servizio Casa <https://www.comune.fi.it/pagina/informativa-patrimonio>

Firenze, 25/8/2022

Il Dirigente del Servizio Casa  
*Dott. Alessandro Licitra*